

ORIGINALE



**COMUNE DI TERNO D'ISOLA**  
*Provincia di Bergamo*

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA  
GESTIONE DELL'IMPIANTO DI  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL  
TERRITORIO DEL COMUNE DI  
TERNO D'ISOLA**

**-Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24 Aprile 2004**

## Capo I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Finalità e definizioni

1- Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca, in collaborazione con i Comuni di Almenno S.Salvatore, Bonate Sotto, Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII e Terno d'Isola si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2- Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto a quanto disposto dalla legge n. 675/96; nel testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi: 30 luglio 1999, n. 282; 30 luglio 1999, n. 281; 11 maggio 1999, n. 135; 26 febbraio 1999, n. 51; 6 novembre 1998, n.389; 13 maggio 1998, n. 171; 8 maggio 1998, n. 135; 28 luglio 1997, n. 255, e 9 maggio 1997, n. 123.

3- Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati on trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", il Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca e per le riprese effettuate esclusivamente sul proprio territorio nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché ogni altro Comune aderente al Consorzio per le riprese effettuate esclusivamente sul proprio territorio nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile" il Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca quale titolare e preposto dai Comuni consorziati al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessati", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Art. 2- Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano dei comuni di Almenno S.Salvatore, Bonate Sotto, Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII e Terno d'Isola e collegato alla sala di controllo del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca con funzioni di back up e possibilità di estrazione dati solo da parte del responsabile.

## **Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65, D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, nonché dallo statuto consorziale vigenti, sono:

- a) attivazione di uno strumento di protezione civile sul territorio urbano;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'Art.12 del D.Lgs. 285/92 ;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani urbani del traffico;
- e) rilevare infrazioni al codice della strada D.Lgs. 285/92 come attualmente novellato, violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, violazioni relative all'abbandono di rifiuti ;
- f) vigilare sui luoghi di pubblico transito ed in particolare nelle vie, piazze, aree mercatali, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a stazioni ferroviarie e fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia giudiziaria.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **Capo II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 4 – Notificazione**

1. I comuni di Almenno S.Salvatore, Bonate Sotto, Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII e Terno d'Isola nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbligano all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. dandone mandato per l'esecuzione, al Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca nella persona del responsabile da esso individuato.

## Art. 5 – Responsabile

1. Il Comandante del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca ed i responsabili dei Comuni aderenti all'consorzio "de quo", domiciliati per ragioni di carica presso le rispettive sedi comunali sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e).

Il Comandante del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca è pure designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 lett. e), per quanto riguarda i dati, rilevati sul territorio dei Comuni consorziati e conservati in funzione di back up, presso la centrale operativa del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

## CAPO III

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### SEZIONE I

#### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

### Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci e piazze del territorio urbano, così come identificati dal Comuni aderenti al Consorzio ed elencati e riportati nelle planimetrie allegate al presente regolamento, che costituiscono parte integrante e costitutiva del medesimo (omissis).

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne e notturne in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Inoltre le telecamere non sono dotate di comando a brandeggio né di zoom. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui all'art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco rigido il cui impiego nel sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non sia presidiata.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 ( sette ) giorni presso la sala di controllo.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini presso i server PC, le immagini riprese in diretta distruggono quelle già registrate in tempo inferiore a quello citato.

#### **Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. I Comuni aderenti al Consorzio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbligano ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: " Comune di .....- Attenzione – Area videosorvegliata".

2. I Comuni aderenti al Consorzio si obbligano a comunicare alle rispettive comunità cittadine l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo (gg.10) , mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

### **SEZIONE II**

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

##### **Art. 8 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, se non coperti dal segreto istruttorio;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lett a), b), h) della legge n. 675/96;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché

della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett.c), n.1 può esser chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici (15) giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

### SEZIONE III

#### SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTI DEI DANNI

##### Art. 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4. Nella sala controllo del Consorzio Polizia Municipale Isola Bergamasca dove sono posti i videoregistratori digitali, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal dirigente/Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave, quando non presidiata ed è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

3. L'utilizzo dei server PC impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

##### Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, ogni Comune aderente all' Consorzio deve notificare preventivamente al garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.

2. I dati personali possono essere:

- a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa,
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39 comma 1, della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 17 della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 12 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 18 della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE IV**

### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 13 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni consorziati a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tal caso, ogni Comune interessato, si obbliga a dare preventiva comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all'art. 7 della legge n.675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, della citata legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente art. 13 la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, da parte dell'Autorità Giudiziaria e da parte di Forze di Polizia impegnate in indagini di Polizia Giudiziaria.

## CAPO IV

### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### Art. 14 – Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

## CAPO V

### MODIFICHE

#### Art. 15 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolanti provvederà l'organo di Giunta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.